



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it  
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

**COPIA**

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 delib.	OGGETTO: Concessione LL.PP. per REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA ADDUTTRICE E DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO NEL CAPOLUOGO. Affidamento incarico per parere legale
Data 13-06-2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno alle ore 09:30, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Di Gaspare Maria Antonietta</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Focaroli Ezio</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Tocchio Massimo</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Raffaella Silvestrini.

Il Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 15.01.2013 con la quale venne approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della Concessione in oggetto e nominato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico geom. Giuseppe Gregori quale rappresentante dell'Ente in sede di stipula;

Vista e richiamata la determinazione n° 10-3/2013 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico con la quale si aggiudicava definitivamente alla soc. C.G.M. srl di Atella (Pz), la concessione in oggetto;

Visto il contratto rep. 26 del 13.02.2013 con il quale venne affidata alla società CGM srl medesima la concessione ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 163/2006, per la realizzazione dell'impianto e la sua gestione per anni 12 a decorrere dal 60° giorno successivo alla data del collaudo;

Visto il certificato di collaudo rilasciato dal dott. Ing. Filippo Fiordeponi, acquisito in data 08.01.2018 prot. 114;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 18 del 12.02.2018 con la quale venne approvato detto certificato di collaudo;

Atteso che la fase gestionale dell'impianto non è stata ancora attivata, nonostante le note del Responsabile Unico del Procedimento prot. 3675,6991, 5465 del 2018 recanti sollecito all'attivazione;

Dato atto che, nel corso del 2018, si è verificato un ritardo nell'attivazione del servizio, dovuto alla necessità imprevista di disciplinare con la società 2iRetegas spa, concessionaria della rete corrente in Comune di Posta (dove doveva essere allacciata la rete di adduzione a Borbona), l'accordo di interconnessione;

Atteso che, a seguito di numerosi solleciti, con Deliberazione di Giunta n° 121 del 29.10.2018, comunicata a 2iReteGas Spa che è stato approvato dal Comune, per quanto di competenza, sia lo schema di "Accordo per lo sconfinamento" che lo schema del cosiddetto "Accordo per l'interconnessione" tra i due concessionari CGM srl e 2iReteGas spa.

Dato atto che, a seguito della stipulazione dell'accordo di interconnessione, è divenuto possibile operativamente a fine 2018 avviare la gestione dell'impianto;

Atteso che il concessionario CGM srl ha con propria nota 427 del 18.01.2019 significato tale circostanza e specificato che, a seguito dell'emanazione da parte dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), già denominata AEEGSI, della Delibera 704/2017, inerente "Disposizioni in materia di riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale", vi era stata, in corso di vigenza del contratto, una mutazione significativa delle remunerazioni dovute al Concessionario, rispetto al quadro delineato dalla precedenti deliberazioni dell'Autorità (AEEGSI) vigenti al

momento dell'offerta, mutazione tale da elidere la convenienza per la concessione in corso rendendola passiva per il concessionario medesimo;

Dato atto che allo scopo di chiarire i termini della questione il Responsabile Unico del Procedimento ha promosso un incontro tecnico, all'esito del quale con nota 1056 del 11.02.2019, lo stesso chiese al concessionario di produrre atti di dettaglio dal punto di vista tecnico, inerenti la giustificazione e la quantificazione delle mutazioni asseritamente introdotte dalla Delibera ARERA 704/2016;

Vista la nota CGM srl del 06.03.2019 prot. 1677 , allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la quale la società medesima, elaborati i prospetti, presentò una proposta di riequilibrio del Piano Economico Finanziario presentato in gara e uno schema di atto aggiuntivo al contratto rep. 26/2013;

Dato atto che la proposta in oggetto presenta, in sostanza, la necessità, al fine di mantenere n livello di rendimento della concessione prossimo (ancorché leggermente inferiore per il concessionario ) a quello riveniente dall'applicazione delle somme riconosciute allo stesso dalla precedente Deliberazione AEEGSI, di diminuire il canone da versare al Comune (quale percentuale sul VRD – Vincolo Ricavi Distribuzione) dai previsti €. 340.000 circa a €. 9.000,00, con un minore introito per il Comune di €. 321.000,00;

Dato atto che i valori assoluti riportati sono riferiti a prospettive e dinamiche di attivazione delle utenze previsionali e dunque non verificati, ma che, in ogni caso, il contratto prevede la necessità, per la CGM, di versare al Comune il 21,5% del VRD, mentre la proposta di riequilibrio del PEF individua l'azzeramento di tale canone per i primi 8 anni del ciclo e la sua riduzione dal 21,5% all'1,5% dall'9° anno al 12°;

Visto e richiamato l'art. 143 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, che prevede , tra l'altro che “I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, **nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni**”;

Atteso che, ai sensi del D:Lgs. 164/2000, art. 14 comma 1, “l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni” , per cui non vi è possibilità di intervenire sulla durata della concessione al fine di rideterminare, se necessario, le nuove condizioni di equilibrio;

Dato atto che, ferma restando la necessità di accurato esame da parte del Responsabile Unico del Procedimento in ordine alle quantificazioni operate dalla concessionaria nella nota 06.03.2019 prot. 1677, vi è in assoluto la necessità di verificare l'effettiva necessità di procedere alla revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) al fine di rideterminare i presupposti di equilibrio economico, e il loro variare rispetto alle statuizioni contrattuali, in

considerazione **dell'elevato pregiudizio alle attese di introito a favore del Comune rispetto a quanto previsto dal contratto rep. 23/201**, si ritiene **necessario acquisire qualificato parere legale in ordine alla questione posta nella presente**;

**Atteso che**, d'intesa con il Sindaco, il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto all'avv.to Enrico Maria Curti, dello studio Bird & Bird di Milano, con nota 04.05.2019, un preventivo di spesa inerente il rilascio di un articolato parere in ordine a:

1. effettivo necessità di revisione del P.E.F., a ragione dell'intervenuta variazione del quadro tariffario, ai sensi della vigente normativa, tenuto conto che la concessione, come si legge nel contratto, lo stesso "si configura come Concessione di Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 163/2006";
2. in presenza di tale necessità, quali, tra gli elementi economici del P.E.F. è soggetto a revisione ai fini del ripristino dell'equilibrio economico finanziario;
3. quale procedura debba attivarsi per la variazione;
4. attività e provvedimenti da adottarsi da parte del Comune ai fini dell'effettiva attivazione dell'impianto, eventualmente;

**Visto il** preventivo pervenuto prot 3782 del 10.06.2019 da parte del professionista, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sub lettera b) di importo pari a €. 9.500,00 oltre Iva;

**Atteso che**, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, il medesimo professionista con nota acquisita al prot. 3784 del 10.06.2019 ha riformulato l'offerta in €. 7.500,00 oltre IVA, ancorchè con una diversa modalità di assistenza comunicata a mezzo mail ("La redazione della documentazione amministrativa eventualmente necessaria però sarà da noi rivista e non redatta: l'Amministrazione la predisporrà e noi la rivedremo nella sua interezza");

**Ritenuto** incaricare l'avvocato Enrico Maria Curti che, come da CV allegato, possiede esperienza specifica nel settore delle concessioni e dei project financing, con particolare riferimento alle concessioni attinenti gas naturale;

**Dato atto** che la spesa prevista è pari a €. 9.516,00 comprese imposte;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi

## **DELIBERA**

1. di affidare, per i motivi in premessa, all'avvocato Enrico Maria Curti l'incarico di redigere un parere legale sulla vicenda, sulla scorta dei quesiti posti dal Responsabile Unico del Procedimento nella nota 04.05.2019, per l'importo previsto di €. 7.500,00 oltre Iva e CPA e quindi per importo complessivo di €. 9.516,00;
2. di impegnare le relative somme all'interno del quadro economico dell'opera, all'interno della voce "supporto al RUP";

3. di stabilire che l'incarico debba concludersi, data l'urgenza entro gg. 10 dalla data di comunicazione della presente deliberazione;
4. di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00, data l'urgenza di acquisire il parere legale.

**Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:**

---

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio  
**F.to GREGORI GIUSEPPE**

---

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del Servizio  
**F.to FOFFO MARIANO**

---

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

*F.to Maria Antonietta Di Gaspare*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Raffaella Silvestrini*

---

**ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto messo del Comune di Borbona

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 13-06-2019 R.A. n° 455 e vi rimarrà fino al 28-06-2019;
- Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 13-06-2019 prot. n. 3852;

---

**CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 13-06-2019 al 28-06-2019, come prescritto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 senza reclami;
- è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Il Segretario Comunale

*F.to Raffaella Silvestrini*

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che il presente atto diviene esecutivo in data 13-06-2019,

Il Segretario Comunale

*F.to Raffaella Silvestrini*

---

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Lì, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_